



COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 DEL 29-04-24

OGGETTO: VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 18:00 e seguenti, nella sede dell'Ente nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente fatti recapitare al domicilio dei singoli consiglieri, si é riunito il Consiglio Comunale.

Sessione Ordinaria - Prima convocazione.

Alla discussione dell'argomento di cui all'oggetto sono presenti i Signori:

PIEROTTI LORENZO	Presente	BACELLI ANDREA	Presente
SCARDAZZA CHIARA	Presente	MASIELLO NICOLA	Presente
MATTAIOLI DANILO	Presente	Bulletti Fabio	Presente
FAGIOLI MIRCO	Presente	Fornari Federico	Assente
GUASTICCHI SILVIA	Presente	BLANCARDI STELLA	Presente
BRACONI ANDREA	Presente	Cappelli Antonio	Presente
Padovano Daniele	Presente	CIURNELLA ELENA	Presente
CAMICIA LUCA	Presente	SICILIANO GIUSEPPE	Presente
CORDELIO DIMONTE			
Rosatini Andrea	Assente		

Partecipa il Segretario Generale Elena Violini

Presenti n. 15 - Assenti n. 2 - In carica n. 17 - Totale componenti 17

Assume la Presidenza il Sig. ANDREA BACELLI nella sua qualità di Presidente e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, segnata all'Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 28/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del bilancio di previsione e del Documento Unico di programmazione (DUP) 2024-2026;

Visti

l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati

i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

il comma 652, ai sensi del quale “... “... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;

il comma 654 ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;

il comma 654 bis ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...”;

il comma 655 ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;

il comma 658 ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

Visti

il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti il quale all'articolo 11, comma 3 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale;

l'art. 42, comma 2, lettera b) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che rimette al Consiglio comunale la competenza all'approvazione dei Piani finanziari;

Visti inoltre

l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;

l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);

“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);

“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);

Richiamate

la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*;

la Deliberazione n. 57/2020/rif;

la Deliberazione n. 238/2020/R/rif;

la Deliberazione n. 493/2020/R/rif;

la Deliberazione n. 138/2021/R/rif;

la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, *“... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...”*;

la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021;

Considerato che l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che

“... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...”;

Il Piano Finanziario è soggetto *“... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”;*

Vista la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata “Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)” che ai sensi dell'art. 1.1. *“... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...”.*

Evidenziato che nel territorio in cui opera il Comune di Corciano è istituito e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge le funzioni dell'Ente territorialmente competente (EGATO) previste dalla deliberazione ARERA 443/2019, denominato AURI;

Richiamati

la Legge regionale 17/5/2013, n. 11, di istituzione dell'Autorità Umbra per rifiuti e idrico (AURI);

lo Statuto dell'AURI, approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'Autorità n. 1 del 29/2/2016;

il Regolamento di organizzazione della medesima Autorità, approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 29/2/2016;

Considerato

che in base alle sopra citate normative sono conferite all'AURI le funzioni in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti dell'Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del D.Lgs 152/2006, già esercitate ai sensi della L.R. n. 23/2007 e dell'art. 15 della L.R. 4/2011, dagli ambiti territoriali integrati;

che l'AURI è formalmente subentrata nelle funzioni già esercitate dagli ATI ai sensi dell'art. 17 della L.R. 23/2007, a far data dall'1/4/2017;

che in base alle disposizioni contenute nella deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019, la competenza alla predisposizione del piano finanziario ricade sul/i soggetto/i gestore/i del servizio e che la validazione del piano finanziario compete invece all'EGATO e, quindi, all'AURI;

Preso atto che il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore ed elaborato in conformità all'art. 27 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF ammonta ad € 5.131.155,00;

Evidenziato che ai sensi dell'art. 7.3 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;

Preso quindi atto che ai sensi dell'art. 7.4 Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA con deliberazione n. 2 del 16/4/2024, l'AURI, quale ente territorialmente competente a norma della sopra richiamata deliberazione, ha provveduto all'approvazione del Piano Economico Finanziario,

verificando la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore e altresì il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti, giusto il coordinato disposto di cui all'art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all'art. 28 (Elaborazione del PEF) MTR - 2;

Richiamate le “Linee guida interpretative” per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni” del 28 gennaio 2022 nelle quali “... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...”;

Vista la Nota di approfondimento IFEL del 15/1/2024;

Considerato, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”

Dato atto quindi che in applicazione delle “Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”, pubblicate in data 15 gennaio 2024 dal MEF, l'importo dei fabbisogni standard per la gestione dei rifiuti per le annualità 2024-2025 risulta inferiore all'importo complessivo del Piano Finanziario e che per le ragioni dello scostamento si rinvia al PEF validato da AURI;

Considerato che dal totale dei costi PEF sono sottratte, ai sensi dell'art. 1.4 della Determinazione n. 2/DRIF/2021:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07, pari a € 12.556,00;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, pari a € 70.001,00;
- c) le utenze TARI relative agli immobili comunali, quantificate pari a € 43.104,51;

Dato atto che il costo delle esenzioni/riduzioni previste dal vigente regolamento comunale TARI, stimato in base all'andamento storico dei soggetti potenzialmente fruitori, ammonta rispettivamente a:

Tipologia agevolazione	Importo (€) agevolazione	norma regolamentare	finanziamento	capitolo
riciclo rifiuti assimilati aziende	407.842,73	artt. 10, 26	Piano finanziario	Cap. 911512
esenzione nuove imprese	20.144,04	art. 29, c. 1, let. a	Bilancio	Cap. 911512
esenzione QSV nuove imprese	1.330,80	art. 29, c. 1, let b	Bilancio	Cap. 911512
riduzione stagionale imprese	3.339,82	art. 27	Piano finanziario	Cap. 911512
riduzione strutture ricettive	4.581,22	art. 31 c.1	Piano finanziario	Cap. 911512
riduzione parcheggi	29.854,20	art. 31 c. 5	Piano finanziario	Cap. 911512

esenzioni e agevolazioni varie	17.530,45	art. 29, c. 1, let. c) e d), art. 30 c. 1	Bilancio	Cap. 911512
Totale utenze non domestiche	484.623,26			
riduzione ricicard	52.289,88	art. 24	Piano finanziario	Cap. 911518
riduzione svuotamenti famiglie	36.265,00	art. 23	Piano finanziario	Cap. 911518
riduzione compostaggio domestico	0,00	art. 25	Piano finanziario	Cap. 911518
riduzione famiglie ISEE (art. 30, c. 5-6 reg. TARI)	15.000,00	art. 30 c. 5	Bilancio	Cap. 291543
Totale utenze domestiche	103.554,88			
Totale complessivo	588.178,14			

Dato atto che, per quanto sopra riferito, il gettito TARI da iscrivere in bilancio ammonta a:

PEF 2024 finale al netto delle detrazioni		€ 5.131.155,00
Agevolazioni tariffarie finanziate con PEF	(+)	534.172,85
Contributo MIUR istituzioni scolastiche	(-)	12.556
Entrate conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione	(-)	70.001
Utenze TARI immobili comunali	(-)	43.104,51
Entrate complessive finanziate con tariffe		5.539.666
Agevolazioni tariffarie finanziate con bilancio	(+)	54.005,29
Entrate complessive		5.593.672

Visto il Piano economico finanziario, allegato alla presente (All. A), relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, così come validato dall'ente di governo denominato AURI, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2024 di € 5.131.155 così ripartiti:

COSTI FISSI € 1.931.650,00

COSTI VARIABILI € 3.199.504,00

Vista la relazione allegato B, prodotta con nota prot. 14053 del 17/04/2024, contenente l'elaborazione delle tariffe per l'anno 2024, da Gesenu s.p.a., che gestisce per conto dell'Ente, in forza della deliberazione di Giunta n. 158 del 20/10/2022, le attività di riscossione della TARI;

Dato atto che

a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate, come riportato nella relazione allegata;

Vista la delibera del Consiglio n. 55 del 30/7/2020, con la quale, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.L 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge n. 27/2020, in deroga alle previsioni di cui all'art. 1, commi 654 e 683 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono state approvate le tariffe adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020;

Vista altresì la successiva delibera del Consiglio n. 36 del 30/6/2021 di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021, con la quale si è, tra l'altro, stabilito di imputare al PEF 2021 l'integrale recupero del differenziale tra il costo del PEF 2020 e quello dell'anno 2019, in coerenza con la previsione di cui al summenzionato art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020;

Vista altresì la successiva delibera del Consiglio n. 35 del 30/05/2022 di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2022;

Vista altresì la successiva delibera del Consiglio n. 28 del 27/4/2023 di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2023;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati per l'anno 2024, di cui all'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR– 2;

Visti

l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;

l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visti inoltre

Il decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023 che ha differito al 15 marzo 2024 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-2026 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL;

l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale “...*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...*”;

l'art. 43, comma 11 del d.l. 17/5/2022, n. 50 del seguente tenore: “11. All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, della legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.»”;

Considerato

che a seguito dell'approvazione del PEF e delle tariffe TARI occorre apportare la bilancio di previsione le seguenti variazioni:

E	910012	TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	5.206.318,00	5.593.672,00	387.354,00
E	910015	SERVIZIO RIFIUTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE	14.000,00	12.556,00	- 1.444,00
totale			5.220.318,00	5.606.228,00	385.910,00
S	911351	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	4.275.010,30	4.583.100,50	308.090,20
S	911512	AGEVOLAZIONI/ESENZIONI UTENZE NON DOMESTICHE	483.509,39	484.623,26	1.113,87
S	911518	RIDUZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA UTENZE DOMESTICHE	77.756,44	88.554,88	10.798,44
S	211001	FCDE	2.967.936,83	3.033.844,32	65.907,49
totale			7.804.212,96	8.190.122,96	385.910,00

Richiamato l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...";

Vista la deliberazione della Provincia di Perugia n. 267 del 16/11/2023 con la quale è stato disposto: *quanto al tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (c.d.TEFA), di confermare, per l'anno 2024, l'aliquota del cinque per cento delle tariffe stabilite dai comuni per la tassa sullo smaltimento dei rifiuti urbani;*

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

OMESSA la trascrizione del dibattito e di tutti gli interventi in quanto riportati nel processo verbale integrale di seduta, viene quindi messa in votazione la proposta di cui all'oggetto;

CON IL SEGUENTE ESITO DELLA VOTAZIONE espressa per alzata di mano:

consiglieri presenti e votanti: 15

voti favorevoli: 11

voti contrari: 0

astenuti:4(Padovano, Ciurnella, Camiciaa, Rosatini)

DELIBERA

1. richiamate le premesse, di approvare per l'anno 2024, preso atto del Piano Economico Finanziario 2024 - 2025, Allegato A), parte integrante e sostanziale (approvato dall' AURI, quale ente territorialmente competente a norma della deliberazione n. 363/2021/RIF/r di ARERA, nell'assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 2 del 16/04/2024, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) quali parti integranti e sostanziali, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati;
2. di dare atto che le suddette tariffe, in relazione a quanto disposto dall'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni e integrazioni, entrano in vigore dall'1/1/2024;
3. di stabilire che per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 36, comma 3 del vigente regolamento TARI, il tributo è riscosso in tre rate aventi scadenza 31 luglio, 30 settembre e 2 dicembre 2024;
4. di quantificare in € 5.593.672 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI), di cui € 5.539.666 finanziato con gli introiti della tariffazione e € 54.005,29 finanziato a carico del bilancio dell'Ente, dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario;
5. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
6. di approvare la relazione tecnica di cui all'allegato B), contenente le tariffe TARI 2024;
7. di rinviare, alla delibera del Consiglio da adottare nella stessa seduta di approvazione del presente provvedimento, le variazioni da apportare al bilancio di previsione 2024-2026 illustrate nelle premesse, conseguenti all'approvazione delle tariffe e del PEF in oggetto;
8. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
9. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D. Lgs. n. 267/2000, ricorrendo le circostanze d'urgenza, previa ulteriore votazione legalmente espressa per alzata di mano, avente il seguente esito:

consiglieri presenti e votanti: 15

voti favorevoli: 11

voti contrari: 0

astenuti: 4 (Padovano, Ciurnella, Camicia, Rosatini)

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE*

Chiappinelli Sabrina

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

IL RESPONSABILE*

Chiappinelli Sabrina

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE *

Elena Violini

IL PRESIDENTE*

ANDREA BACELLI

=====

La delibera è divenuta esecutiva,

il giorno 29-04-2024 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

II SEGRETARIO GENERALE *

Elena Violini

* [Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate](#)